



Comune di Rignano Flaminio

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO D' INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Approvato con delibera di Giunta comunale n. 129 del 24.06.2008

ART. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni secondo quanto previsto dall'art.7, comma 6, del D. lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall'art. 110, comma 6 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.
4. La competenza all'affidamento degli incarichi è, visto l'atto di indirizzo della Giunta, dei Dirigenti/Responsabili di Area, che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio e dal Piano Esecutivo di gestione.

ART. 2

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione nonché agli obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) L'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

2. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, fatta salva la facoltà della Giunta di formulare, nel corso d'anno, indirizzi specifici per l'attivazione della collaborazione di cui al presente regolamento.

ART. 3

Procedura per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione per comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.
2. Ai di cui al comma 1, il Dirigente/Responsabile dell'Area interessato provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio dell'Amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:
 - a) Il progetto o le attività richieste;
 - b) Il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dai curricula e delle eventuali altre informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - c) Il termine non può essere inferiore a quindici giorni;
 - d) I criteri di valutazione delle domande;
 - e) Le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - f) Il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.
2. Il Dirigente/Responsabile procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferisce l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
 - c) Precedenti esperienze documentate relative ai progetti e attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'Amministrazione;
 - d) Proposta economica.

ART. 4

Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa

1. Fermo restando che quanto previsto dall'art.2, il Dirigente/Responsabile può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorrono i seguenti casi:
 - a) Quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente art.3;
 - b) In casi di particolare urgenza, tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione;
 - c) Per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

ART. 5

Contratto d'incarico

1. Il Dirigente/Responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto, contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) L'oggetto della prestazione,
 - b) Le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - c) Il luogo dove viene svolta la collaborazione;
 - d) La durata della collaborazione;
 - e) Il compenso.
2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.
3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'Ente, salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

ART. 6

Verifica dell'esecuzione della prestazione

1. Il Dirigente/Responsabile verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto d'incarico, il Dirigente/Responsabile può chiedere al collaboratore di integrare i risultati entro il termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 7

Pubblicazione dell'affidamento degli incarichi

1. I provvedimenti relativi a incarichi di collaborazione esterna per i quali è previsto un compenso devono essere pubblicati sul sito istituzionale completi dell'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica. L'efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico, la durata e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione.